

## BONUS BEBE' 2018

L'Inps, con la circolare n. 50 del 19 marzo 2018, fornisce indicazioni per il riconoscimento dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè) per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, che la legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma 248 l. n. 205/2017) ha ridotto dai 3 anni previsti nel 2017 ad un solo anno di vita del bambino/a.

Per quanto riguarda i destinatari del beneficio, l'Istituto previdenziale conferma l'esclusione dei genitori stranieri sprovvisti della Carta di soggiorno.

Pertanto, il bonus bebè viene corrisposto, su domanda, ai cittadini italiani o dell'UE, residenti in Italia e conviventi con il minore, titolari dei seguenti permessi: Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro; Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.

L'importo dell'assegno mensile è pari a 80 euro, se si è in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro o di 160 euro mensili, se si è in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

Per la domanda di assegno occorre presentare una DSU che includa, nel nucleo familiare, il minore per il quale si chiede il beneficio. Deve essere presentata esclusivamente in via telematica, corredata dal modello SR163, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato nel 2018 entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. Oltre i termini di 90 giorni l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. In caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

La misura annua dell'assegno è pari a:

- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), se il valore dell'ISEE minorenni non supera i 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), se il valore dell'ISEE minorenni non supera i 7.000 euro annui.

L'assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è pertanto esente da ogni imposizione fiscale.

L'Inps interrompe l'erogazione del beneficio, a partire dal mese successivo del verificarsi di uno degli eventi che determinano la decadenza di seguito riportati:

- compimento di un anno di età, compimento di un anno dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo;

- raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
- perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.